



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 16/02/2022

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 66/2017
Degan Alfonso - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n.
993/2021 Corte di Appello di L'Aquila**

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto fino al 31.12.2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 993/2021, pubbl. il 23.06.2021, nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo generale dell'anno 2017 promossa da Degan Alfonso contro il Comune dell'Aquila, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ufficio Centralizzato Espropri, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, località Tempera, censito nel CT sezione E, foglio 8, particella 253 (poi frazionate nelle p.lle 1345 e 1346), assoggettato ad espropriazione

d'urgenza per la realizzazione del progetto CASE e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi a seguito del sisma;

Vista la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell'obbligo in capo all'Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che *“non sussistono dubbi circa l'obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune”*;

Vista la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che *“in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall'organo tecnico amministrativo ai fini dell'esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge”*;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, prot. UL/0040744 del 22.09.2021 con la quale si invita l'Ufficio Speciale a provvedere all'esecuzione di sentenze analoghe a quella in oggetto;

Richiamata la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila prot. 33593 del 24.09.2021 recante il nulla osta alla procedura di esecuzione di sentenze analoghe a quella in oggetto come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota sopra riportata;

Richiamata la nota prot. USRA 9596 del 28.10.2021 con la quale l'Ufficio Speciale comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila la volontà di provvedere all'esecuzione della sentenza in oggetto in qualità di soggetto delegato e non quale ente successore universale;

Richiamata la nota prot. USRA 9674 del 2.11.2021 con la quale l'Ufficio Speciale comunica al Comune dell'Aquila che, nonostante la condanna delle sentenze analoghe a quella in oggetto sia riferita esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerati gli accordi tra l'Ufficio Speciale, il Dipartimento della Protezione Civile e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, l'Ufficio Speciale provvederà all'esecuzione della sentenza in parola mediante il trasferimento dei fondi a ciò previsti dall'OPCM 4013/2012 al Comune dell'Aquila e che quest'ultimo, in qualità di beneficiario degli espropri dei terreni in oggetto, dovrà porre in essere gli adempimenti diretti al deposito delle somme indicate in sentenza;

Vista la nota del Comune dell'Aquila prot. 101336 del 9.11.2021, prot. USRA 10028 del 10.11.2021, di richiesta del trasferimento fondi per l'esecuzione, tra le altre, della sentenza in oggetto;

Preso atto che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 993/2021:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Centralizzato Espropri;
- determina le indennità spettanti a Degan Alfonso in conseguenza della occupazione legittima e della espropriazione degli immobili per cui è causa, in complessivi € 463.844,00 di cui € 6.375,00 facenti carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 457.469,00 facenti carico al Comune di L'Aquila, oltre interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito di cui appresso;

- ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comune di L'Aquila di depositare le somme di cui sopra, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, detratto quanto già depositato o corrisposto in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- dichiara interamente compensate tra l'attore e la Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese del presente giudizio;
- condanna il Comune di L'Aquila a rimborsare all'attore le spese medesime, che liquida per l'intero in € 19.160,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, per compenso, ed oltre € 545,00 per esborsi;
- pone definitivamente a carico del Comune di L'Aquila le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 4608 del 18.11.2020 del Settore Opere Pubbliche e Sport il Comune dell'Aquila ha provveduto al pagamento delle spese di CTU come sopra disposto;

Preso atto che nel corso della procedura espropriativa il Comune dell'Aquila, con determinazioni dirigenziali nn. 1366 e 1367 del 23.09.2015 del Settore Ricostruzione Pubblica, ha provveduto a depositare presso il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato, l'importo complessivo di € 90.979,71 a favore del ricorrente;

Considerato pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila per l'esecuzione della sentenza in oggetto, pari all'importo stabilito in sentenza detratto quanto già versato al ricorrente, ammonta ad € 372.864,29 a titolo di indennità di esproprio e di occupazione;

Ritenuto altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali fino al 31/12/2021, valutati complessivamente in € 9.825,22 maturati sulla parte non depositata fino al deposito;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di € 382.689,51 (trecentottantaduemilaseicentottantanove/51) derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 372.864,29
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 9.825,22
Somma complessiva da trasferire	€ 382.689,51

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n. 993/2021 nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo generale dell'anno 2017 promossa da Degan Alfonso contro il Comune dell'Aquila, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ufficio

Centralizzato Espropri, la somma complessiva di € **382.689,51 (trecentottantaduemila-seicentottantanove/51)** secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;

3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 16 febbraio 2022

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

